ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE DI PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE

Art. 3

L'imposta di fabbricazione di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto deve essere pagata all'atto della estrazione dei prodotti dalle fabbriche. Per i prodotti che siano estratti dalle fabbriche con destinazione ad opifici che li confezionano in bombole, e' concessa la riduzione del 2% sul quantitativo assoggettabile ad imposta.

Versione in vigore dal 24 novembre 1954, non più in vigore dal 14 dicembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione
Estremi	Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-imposta-di-fabbricazione-sui-gas-incondensabili/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it